

## Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

## Ultimissime

### Collegio sindacale di spa quotata: obbligo di vigilanza anche in casi di organizzazione complessa

La Corte di Cassazione precisa che i singoli membri del collegio sindacale delle società quotate hanno un obbligo di vigilanza e di denuncia e che, qualora omettano di esercitarlo, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo (*Cassazione civile, Sez. II, sentenza 28 agosto 2017, n. 20437*).

### Mobbing: il lavoratore deve provare l'intento persecutorio

In caso di richiesta di risarcimento di danni subiti a seguito della condotta vessatoria da parte del datore di lavoro, per integrare la fattispecie del mobbing deve essere provato l'unicità dell'intento lesivo delle condotte tenute (*Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 14 settembre 2017, n. 21328*).

### Le lesioni personali stradali gravi o gravissime sono procedibili d'ufficio

La quarta sezione della Corte di cassazione, con la *sentenza n 42346/2017* in commento, si pronuncia, per la prima volta espressamente, sulla natura giuridica del nuovo *art. 590 bis c.p.* – lesioni personali stradali gravi o gravissime, così introdotto dalla *legge 23 marzo 2016, n. 41* – ritenendo, non diversamente dal (nuovo) reato di omicidio colposo stradale, che esso vada qualificato quale reato autonomo e che sia pertanto procedibile d'ufficio. E' una lettura che

## Osservatorio parlamentare



### Modifiche al codice antimafia

Atto Camera: 1039-1138-  
1189-2580-2737-2786-  
2956-B

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (approvato con modificazioni dal Senato il 6 luglio 2017).

**Iter 27 luglio 2017:**  
approvato definitivamente .  
Non ancora pubblicato.

### Start-up culturali

Atto Camera: 2950  
Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali"  
**Iter:** 26 settembre 2017  
Approvato. Trasmesso al senato.

### Registrazione

convince, ma che è destinata ad essere in parte superata, se non addirittura ribaltata, quando verrà esercitata la delega contenuta nella *l. 103/2017* (cd Riforma Orlando) per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, tra cui vi rientra proprio l'ipotesi base del delitto in esame.

### **Case popolari: la controversia sul subentro nell'assegnazione spetta al G.O.**

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. In tale ultimo ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale. E' quanto si legge nell'ordinanza n. 22079 del 22 settembre 2017 della Corte di cassazione.

### **Collaboratori di giustizia: presupposti di applicazione e revoca delle misure di protezione**

La revoca o la modifica dell'originario programma speciale di protezione dei collaboratori della giustizia è sempre legittima quando, a prescindere dall'accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l'inosservanza degli obblighi imposti dall'*art. 12 comma 2, l. n. 82 del 1991*. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti con nell'atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi.

### **PAT: l'assenza della sottoscrizione digitale è una mera irregolarità**

Il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l'attestazione di conformità ad un originale digitale configura una ipotesi di irregolarità sanabile, a cui è applicabile la previsione dell'*art. 44 comma 2 c.p.a.*, secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (*Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286*).

## **News dal Legislatore**

### **Di interesse generale**

#### **Dec. 13 settembre 2017, n. 2017/1599/UE ( G.U.U.E. 23 settembre 2017, n. L 245)**

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia.

#### **D.P.C.M. 5 settembre 2017 (G.U. 25 settembre 2017, n. 224)**

Proroga dei termini per la trasmissione telematica, all'Agenzia dell'entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017.

#### **D.M. 3 luglio 2017, n. 142 (G. U. 25 settembre 2017, n. 224)**

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Focus prassi**

#### **Circ. 25 settembre 2017, n. 23/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

### **internazionale dei disegni e modelli industriali**

Atto Camera 3083  
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.  
**lter** 27 settembre 2017  
Approvato. Trasmesso al Senato.

### **Emendamenti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Atto Camera: 2801  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.  
**lter** 26 settembre 2017 Approvato.  
Trasmesso al Senato.

### **Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,**

Atto Camera: 3916  
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Risposte a quesiti.

**Circ. 1 settembre 2017, n. 11001/123/111 (Emanata dal Ministero dell'interno)**

Misure in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

**Iter 26 settembre 2017**  
Approvato. Trasmesso al Senato.

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

**Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 26 settembre 2017, n. 22415**

#### **ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). Denuncia del sinistro - CIRCOLAZIONE STRADALE.**

##### **Cause di sinistri**

La denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, al fine di consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

**Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 settembre 2017, n. 22278**

#### **CONTRATTI BANCARI. Forma**

Fermo restando l'onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all'art. 117 T.U.B., il requisito di forma può ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero il rispetto della forma del contratto prevista dal citato art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto. È ben possibile che le parti stipulino un contratto per iscritto ed in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali che tra di esse vengano ad esistere.

### Società, fallimento, tributario

**Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 settembre 2017, n. 22369**

#### **IMPOSTA REGISTRO. Sentenze e atti giudiziari. Solidarietà e soggetti passivi - USUCAPIONE**

L'art. 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al T.U. Imposta di registro equipara le sentenze che accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, mentre l'art. 57 del citato D.P.R. prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro. Nei rapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l'obbligazione tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene, in base all'art. 1298 c.c. L'obbligazione tributaria grava, dunque, per intero sul debitore usucapiente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio. Di talché, la parte, in favore del quale è stato pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l'imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito, dato che il debitore che ha interesse all'obbligazione è uno solo,

l'obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

**Cass. pen., Sez. V, ud. 14 luglio 2017 - dep. 25 settembre 2017, n. 44053**

**SOCIETA'. Reati societari**

Le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 2625, comma 2 e 2634 c.c., attribuiscono rilevanza penale alla condotta dell'amministratore che arrechi un danno rispettivamente ai soci ed alla società. La differenza fra le due ipotesi è, pertanto, relativa ai soggetti danneggiati, soci nel primo caso, società nel secondo, ed alla natura del danno, anche non patrimoniale nel solo delitto previsto dall'art. 2625 c.c., ma, in entrambe le ipotesi, tale elemento va adeguatamente identificato e provato. (Nel caso concreto va condiviso il provvedimento di annullamento del decreto di sequestro preventivo disposto sui beni della società giacché, con motivazione non apparente, il giudice ha escluso la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza del danno.)

**Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 25 settembre 2017, n. 22243**

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Contenzioso tributario**

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall'evento considerato dalla legge a ciò equipollente. Di talché non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell'appello), notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica, ovvero con proprio timbro datario.

**Lavoro e previdenza sociale**

**Cass. civ., Sez. lavoro, 26 settembre 2017, n. 22375**

**LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo**

Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'Autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti. È di per sé sola irrilevante la circostanza che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con l'archiviazione della "notitia criminis" o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa. A differenza delle ipotesi in cui è in discussione l'esercizio del diritto di critica, nelle ipotesi di denuncia e di querela non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 25 settembre 2017, n. 22291**

**LAVORO (RAPPORTO DI). Indennità**

In base a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. in ordine all'accantonamento per il trattamento di fine rapporto, deve escludersi che sul TFR incidano soltanto "i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite". Ne deriva che l'indennità di disagio incide sugli accantonamenti per il TFR, poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcuna delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall'art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 22 settembre 2017, n. 22171**

**LAVORO (RAPPORTO DI). Sanzioni disciplinari**

Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogni qualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento dell'esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti.

In ordine al procedimento disciplinare, a fronte di formalità imposte dalle disposizione contrattuale che condizionano la legittimità della proroga, qualora il rispetto delle stesse venga contestato, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di avere ottemperato alle prescrizioni previste dal CCNL e, quindi, di avere almeno avviato, entro il termine di 15 giorni, la procedura di comunicazione al lavoratore del disposto prolungamento.

**Penale e procedura penale**

**Cass. pen., Sez. IV, ud. 18 maggio 2017 - dep. 21 settembre 2017, n. 43476**

**PROFESSIONI INTELLETTUALI. Psicoterapeuti - REATO IN GENERE**

In tema di responsabilità medica, l'obbligo giuridico che grava sullo psichiatra è qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante ha il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso. Il contenuto della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve essere, quindi, configurato tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare complessità della situazione rischiosa da governare. L'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente, o realizzato dal paziente verso terzi, dunque, individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico: in tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione "ex ante", l'adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto delle stesse.

**Cass. pen., Sez. feriale, ud. 10 agosto 2017 - dep. 21 settembre 2017, n. 43144**

**MISURE CAUTELARI PERSONALI. presupposti ed esigenze cautelari e criteri di scelta. Impugnazione**

In ordine alle misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

**Cass. pen., Sez. V, ud. 18 luglio 2017 - dep. 20 settembre 2017, n. 43101**

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE. Competenza per territorio - CONCORSO NEL REATO**

In caso di concorso di più persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei correnti.

## Amministrativo

**Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2017, n. 4390**

### **EDILIZIA E URBANISTICA. Lotizzazione abusiva**

Può costituire lottizzazione abusiva reale anche il cambio di destinazione d'uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati, se in tal modo si sia imposto al territorio un carico urbanistico diverso da quello in origine previsto, e tale quindi da richiedere un adeguamento degli standard ( art. 30 T.U. Edilizia).

**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18 settembre 2017, n. 4430**

### **SANITA' E SANITARI. Diritto sanitario**

Nel sistema sanitario è di fondamentale importanza il collegamento tra responsabilità e spesa; l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (D.Lgs. n. 502/1992).

**T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 18 settembre 2017, n. 1463**

### **GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Atto impugnabile**

La piena conoscenza del provvedimento, da cui decorrono i termini per impugnare, è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva, salva la facoltà di proporre motivi aggiunti ove l'accesso agli atti abbia consentito di acquisire conoscenza di ulteriori profili d'illegittimità dell'atto impugnato (D.Lgs. n. 104/2010).

## Per approfondire

### **Non viola il giusto processo la revoca del nulla osta di sicurezza al Ministro in base a informazioni riservate**

Pronunciandosi su un caso "ceco" originato dal ricorso del Vice Ministro della Difesa che contestava una decisione amministrativa con cui gli era stato revocato il nulla osta di sicurezza (che rappresentava un prerequisito per mantenere il proprio posto nel Ministero della Difesa), in quanto egli sosteneva di non aver avuto un giusto processo perché non aveva potuto accedere a prove decisive, in quanto qualificate come informazioni riservate, durante il procedimento nel quale aveva impugnato la decisione di revoca, la Grande Camera della Corte di Strasburgo, sebbene a maggioranza (dieci voti a sette), ha escluso che vi fosse stata una violazione dell'*art. 6 § 1* (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha deciso di valutare il procedimento nel suo complesso e accertare se le restrizioni ai principi di parità delle armi e uguaglianza, in quanto applicabili nel procedimento, fossero state sufficientemente controbilanciate da altre garanzie procedurali. Ha rilevato, tra l'altro, che i giudici nazionali avevano goduto della necessaria indipendenza e imparzialità, che egli aveva avuto accesso illimitato a tutti i documenti classificati, che era stato in grado di valutare i motivi posti alla base della mancata divulgazione dei documenti classificati e dei provvedimenti che avevano vietato la divulgazione di quei documenti per i quali la classificazione non era giustificata. Si era ancora accertato che egli era stato in grado di valutare il merito della decisione con cui era stato revocato il nulla osta di sicurezza e di ottenere, se del caso, l'annullamento della decisione ove fosse stata arbitraria; che, ancora, il processo tenutosi aveva riguardato tutti i fatti relativi alla vicenda processuale e non era stato limitato ai soli motivi invocati dal ricorrente; che, ancora, i giudici avevano debitamente esercitato i poteri di controllo a loro disposizione in materia, sia per

quanto riguardava la necessità di preservare la riservatezza dei documenti classificati che per quanto riguardava la giustificazione della decisione di revocare il nulla osta di sicurezza, motivando le loro decisioni in maniera adeguata per come richiedevano le circostanze specifiche del caso. Di conseguenza, tenuto conto del procedimento considerato nel suo complesso, della natura della controversia e del margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali, la Corte ha ritenuto che le restrizioni che limitavano il godimento dei diritti concessigli in conformità alla legge, il diritto al contraddittorio, quello di parità delle armi e di uguaglianza erano stati compensati in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le parti, senza che potesse affermarsi che tale equilibrio fosse stato influenzato in misura tale da compromettere la stessa essenza del diritto del ricorrente ad un processo equo.

### **Assegno divorzile: reazioni della giurisprudenza alla sentenza della Cassazione n. 11504/2017**

Come noto, la Sezione Prima della Corte di Cassazione, con la *sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017*, è intervenuta in maniera significativa sul tema del diritto dell'ex coniuge a percepire dall'altro coniuge un assegno divorzile. Si propone di seguito una rassegna di giurisprudenza di legittimità sul tema.

### **Guida all'acquisto "prima casa": la decadenza**

Ai sensi del quarto comma della *Nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*, Testo Unico imposta di registro, in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Il successivo comma 4-bis della stessa *Nota II-bis)* dispone che l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.